

**Ordinanza  
concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione  
di determinate sostanze, preparati e oggetti  
particolarmente pericolosi  
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,  
ORRPCchim)**

**Modifica del 13 febbraio 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Gli allegati 2.1, 2.2 e 2.17 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2008.

13 febbraio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 814.81

*Allegato 2.1*  
(art. 3)

## **Detersivi per tessuti**

*N. 3 cpv. 2 e 7*

### **3 Etichettatura particolare**

<sup>2</sup> Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali:

- inferiore al 5 per cento,
- pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento,
- pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento,
- pari o superiore al 30 per cento.

<sup>7</sup> L'etichetta deve essere scritta in almeno una lingua ufficiale, essere ben leggibile e duratura.

*N. 5 cpv. 4 lett. c*

### **5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti**

<sup>4</sup> La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:

- c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente:
  - pari o superiore al 10 per cento,
  - pari o superiore all'1 per cento, ma inferiore al 10 per cento,
  - pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all'1 per cento,
  - inferiore allo 0,1 per cento;

*Allegato 2.2*  
(art. 3)

## **Prodotti di pulizia**

*N. 3 cpv. 2 e 7*

### **3 Etichettatura particolare**

<sup>2</sup> Il contenuto in massa delle sostanze di cui al capoverso 1 deve essere espresso con uno dei seguenti valori percentuali:

- inferiore al 5 per cento,
- pari o superiore al 5 per cento, ma inferiore al 15 per cento,
- pari o superiore al 15 per cento, ma inferiore al 30 per cento
- pari o superiore al 30 per cento.

<sup>7</sup> L'etichetta deve essere scritta in almeno una lingua ufficiale, essere ben leggibile e duratura.

*N. 5 cpv. 4 lett. c*

### **5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti**

<sup>4</sup> La scheda dei dati relativi agli ingredienti deve contenere le seguenti indicazioni:

- c. tutti gli ingredienti in ordine decrescente in funzione del loro contenuto in peso, secondo la suddivisione seguente:
  - pari o superiore al 10 per cento,
  - pari o superiore all'1 per cento, ma inferiore al 10 per cento,
  - pari o superiore allo 0,1 per cento, ma inferiore all'1 per cento,
  - inferiore allo 0,1 per cento;

*Allegato 2.17*  
(art. 3)

## Materiali legnosi

N. 2

### 2 Divieti

I materiali legnosi non possono essere immessi sul mercato dal fabbricante se il contenuto in massa delle seguenti sostanze è superiore ai valori limite elencati:

Sostanza	Valore limite in milligrammi per chilogrammo di sostanza secca
Arsenico (As)	25
Piombo (Pb)	90
Cadmio (Cd)	50
Mercurio (Hg)	25
Benzo(a)pirene (n. CAS 50-32-8)	0,5
Pentaclorofenolo (PCP, n. CAS 87-86-5)	5